



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2013/0224(COD)

20.1.2014

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD))

Relatore per parere: Marita Ulvskog

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta di regolamento concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

Il fatto che il trasporto internazionale sia escluso dagli impegni assunti dall'UE in materia di emissioni continua a rappresentare un problema considerevole. È assurdo che una modalità di trasporto debba essere esentata dalla politica climatica e per questo la Commissione avrebbe già dovuto proporre, anche in assenza di un accordo internazionale, strumenti di riduzione delle emissioni in questo settore. Nonostante sia in vigore da numerosi anni, la procedura dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) non ha dato risultati soddisfacenti. La politica dell'UE in questo settore è inadeguata e occorre innalzare il livello di ambizione.

Le misure proposte nel regolamento in esame sono necessarie per produrre un impegno concreto in materia di emissioni nel trasporto marittimo internazionale e per mettere a punto il più rapidamente possibile adeguati strumenti basati sul mercato.

La relatrice ritiene ragionevole dare alla procedura IMO un'altra possibilità, ma se entro il 31 dicembre 2015 non verrà firmato nessun accordo internazionale che preveda impegni di riduzione delle emissioni, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa riguardante la riduzione delle emissioni e gli strumenti a tal fine.

La relatrice ritiene che il calendario proposto per l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento sia troppo lento e propone pertanto tempi più brevi che riflettano l'importanza di un'azione rapida in ambito climatico.

La Commissione propone che le navi da pesca superiori alle 5 000 tonnellate di stazza lorda vengano esonerate dal regolamento in esame. Tale deroga non è motivata e la relatrice ne propone la soppressione.

La relatrice ritiene inoltre che il regolamento dovrebbe promuovere i metodi di determinazione delle emissioni che più di altri possano fornire dati accurati e chiari incentivi di riduzione delle emissioni da parte delle navi di cui trattasi. Si propone quindi che le aziende interessate dal regolamento possano scegliere tra misuratori di portata per i processi di combustione applicabili e misurazioni dirette delle emissioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il pacchetto clima ed energia¹⁷ **che** richiede contributi di tutti i settori dell'economia per realizzare le riduzioni di emissioni in questione, **fra cui** il trasporto marittimo internazionale, fornisce un mandato chiaro: "... in caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale, o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell'UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale nell'obiettivo comunitario di riduzione in vista dell'entrata in vigore entro il 2013 dell'atto proposto. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto al contempo dei potenziali vantaggi per l'ambiente."

¹⁷ Decisione 406/2009/CE e direttiva n. 2009/29/CE.

Emendamento

(1) Il pacchetto clima ed energia¹⁷ richiede contributi di tutti i settori dell'economia per realizzare le riduzioni di emissioni in questione, **tranne** il trasporto marittimo internazionale, **ma** fornisce un mandato chiaro: "... in caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale, o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell'UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale nell'obiettivo comunitario di riduzione in vista dell'entrata in vigore entro il 2013 dell'atto proposto. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto al contempo dei potenziali vantaggi per l'ambiente."

¹⁷ Decisione 406/2009/CE e direttiva n. 2009/29/CE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il trasporto marittimo internazionale rimane l'unico ramo del settore trasporti non incluso nell'impegno

dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Secondo la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta di regolamento, le emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo internazionale dell'Unione sono aumentate del 48% tra il 1990 e il 2008.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Nel 2011 il Libro bianco della Commissione sui trasporti stabiliva per il 2050 un obiettivo di riduzione delle emissioni del 40% rispetto al 2005 per il trasporto marittimo internazionale dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nel luglio 2011 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato misure tecniche e operative, in particolare l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) e il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP), che permetteranno di limitare l'aumento previsto delle emissioni di gas a effetto serra, ma da sole non potranno determinare le riduzioni drastiche delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo internazionale necessarie per mantenere gli sforzi in linea con l'obiettivo globale di limitare l'aumento della temperatura

(2) Nel luglio 2011 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato misure tecniche e operative, in particolare l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) e il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP), che permetteranno di limitare l'aumento previsto delle emissioni di gas a effetto serra, ma da sole non potranno determinare le riduzioni drastiche delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo internazionale necessarie per mantenere gli sforzi in linea con l'obiettivo globale di limitare l'aumento della temperatura globale a 2 °C. ***Anche tenendo conto di***

globale a 2 °C.

queste misure dell'IMO, le proiezioni relative al commercio mondiale mostrano che le emissioni da trasporto dell'UE aumenteranno di un ulteriore 51% da qui al 2050 rispetto ai livelli del 2010, il che indica la necessità di misure supplementari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il sistema MRV dell'Unione deve riguardare anche altre informazioni in relazione al clima che consentono di determinare l'efficienza delle navi o di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni. Questo campo di applicazione consente inoltre di adeguare il sistema MRV dell'Unione alle iniziative internazionali a favore dell'introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e contribuisce alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(24 bis) L'Unione si è astenuta dal fissare obiettivi di riduzione per il trasporto marittimo internazionale in attesa di un accordo globale. Un impegno globale sarebbe preferibile all'azione unilaterale dell'Unione, in quanto un campo d'applicazione più ampio sarebbe più

Emendamento

efficace per ridurre le emissioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) L'Unione non ha ancora fissato obiettivi di riduzione di CO₂ per il trasporto marittimo internazionale dal momento che in quest'ambito sarebbe preferibile un accordo globale nel quadro dell'IMO. Ciononostante, se non sarà possibile raggiungere un accordo a livello globale prima della fine del 2015, la Commissione europea dovrà valutare le possibilità di creare un obiettivo unionale di riduzione di CO₂ per il trasporto marittimo internazionale ed eventuali meccanismi di sostegno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista del riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO₂ prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dell'accreditamento dei verificatori. Occorre in particolare che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di

soppresso

esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne l'utilizzo di sistemi automatizzati e modelli elettronici standard per la comunicazione normalizzata alla Commissione e agli Stati interessati in materia di emissioni e di altre informazioni pertinenti sul clima, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²³.

soppresso

²³ *GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) *e di altre informazioni*

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) in relazione alle navi che

pertinenti sul clima in relazione alle navi che arrivano circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO₂ derivanti dal trasporto marittimo.

arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO₂ derivanti dal trasporto marittimo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) "altre informazioni pertinenti sul clima", informazioni relative al consumo di carburante, all'attività di trasporto e all'efficienza energetica delle navi che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e valutare le prestazioni delle navi;

Emendamento

soppressa

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il monitoraggio e la comunicazione ***sono esaustivi e*** riguardano ***tutte*** le emissioni risultanti dalla combustione dei carburanti. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

Emendamento

2. Il monitoraggio e la comunicazione riguardano le emissioni ***di CO₂*** risultanti dalla combustione dei carburanti, ***quando la nave è in mare e quando è ormeggiata.*** Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 agosto ***2017*** le società

Emendamento

1. Entro il 31 agosto ***2015*** le società

trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate.

trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, per la prima volta dopo il 1° gennaio **2018**, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo in un porto che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, per la prima volta dopo il 1° gennaio **2016**, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo in un porto che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto i

Testo della Commissione

(i) procedure, responsabilità e fonti di dati per stabilire e registrare la distanza per tratta percorsa;

Emendamento

soppresso

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

(ii) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare il carico trasportato e il numero di

Emendamento

soppresso

passenger, as the case may be;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto iii

Testo della Commissione

(iii) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per determinare e registrare il tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo;

Emendamento

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Dal 1° gennaio **2018** le società, in base al piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato fra quelli di cui alla parte B dell'allegato I e calcolando le emissioni conformemente alla parte A dell'allegato I.

Emendamento

Dal 1° gennaio **2016** le società, in base al piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato fra quelli di cui alla parte B dell'allegato I e calcolando le emissioni conformemente alla parte A dell'allegato I.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

(b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale *operando una distinzione tra carburante utilizzato all'interno e all'esterno delle zone di controllo delle emissioni;*

Emendamento

(b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) distanza percorsa;

soppressa

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) tempo trascorso in mare;

soppressa

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) merci trasportate;

soppressa

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) attività di trasporto.

soppressa

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, le navi che operano esclusivamente nel campo di applicazione del presente regolamento sono esonerate dal monitoraggio delle emissioni per tratta.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

(a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale *operando una distinzione tra carburante utilizzato all'interno e all'esterno delle zone di controllo delle emissioni;*

Emendamento

(a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera g

Testo della Commissione

(g) *distanza totale percorsa;*

Emendamento

soppressa

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera h

Testo della Commissione

(h) *tempo totale trascorso in mare;*

Emendamento

soppressa

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) attività di trasporto totale;

soppressa

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) efficienza energetica media.

soppressa

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A partire dal **2019**, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni relative alle emissioni e a altre informazioni pertinenti sul clima che riguardano l'intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma delle prescrizioni di cui all'articolo 14.

1. A partire dal **2017**, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni relative alle emissioni **di CO₂** e a altre informazioni pertinenti sul clima che riguardano l'intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma delle prescrizioni di cui all'articolo 14.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni **e le altre informazioni utili relative al clima** incluse nella relazione sulle emissioni siano state

3. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni **di CO₂** incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10

determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni *e le altre informazioni pertinenti sul clima* dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II.

e del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni *di CO₂* dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) i calcoli per determinare l'efficienza energetica;

Emendamento

soppressa

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Dal 30 giugno **2019** le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro hanno a bordo un documento valido attestante la conformità della nave con gli obblighi di comunicazione e monitoraggio per il periodo di riferimento in questione, rilasciato ai sensi dell'articolo 17.

Emendamento

Dal 30 giugno **2017** le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro hanno a bordo un documento valido attestante la conformità della nave con gli obblighi di comunicazione e monitoraggio per il periodo di riferimento in questione, rilasciato ai sensi dell'articolo 17.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte

le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio **2017** e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio **2015** e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di gas a effetto serra per la distanza percorsa di viaggi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento

soppressa

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di gas a effetto serra per la distanza percorsa e merci trasportate sulle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento

soppressa

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento

soppressa

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni *e sulle altre informazioni pertinenti sul clima* relative al trasporto marittimo.

Emendamento

3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni *di CO₂* relative al trasporto marittimo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione *riesamina il presente regolamento e può, se del caso, proporre modifiche al presente regolamento.*

Emendamento

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione *si impegna a proporre senza indugio il recepimento nel diritto dell'UE di quanto convenuto a livello internazionale.*

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 23

Articolo 23

soppresso

Delega dei poteri

È conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 24, nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento, il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II onde tener conto dell'aggiornamento delle prove scientifiche disponibili, dei dati disponibili a bordo delle navi e delle pertinenti norme internazionali e norme accettate a livello internazionale, di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l'accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni.

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e competenze di esecuzione eccessivi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 24

Articolo 24

soppresso

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° luglio 2015.

2. La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento

dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e competenze di esecuzione eccessivi.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25

soppresso

Atti di esecuzione

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della

decisione 93/389/CEE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e competenze di esecuzione eccessivi.

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 27**

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio **2015**.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio **2014**.

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Allegato II**

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

PROCEDURA

Titolo	Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013
Riferimenti	COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 4.7.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 4.7.2013
Relatore per parere Nomina	Marita Ulvskog 4.9.2013
Approvazione	9.1.2014
Esito della votazione finale	+: 24 -: 14 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van Nistelrooij
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Sandrine Bélier, Jean Lambert